

“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 84 del 22/10/2026

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DI STRUTTURE
SONITARIE E SOCIO SANITARIE**

Proponenti: Andrea Volpe



Consiglio Regionale della Campania

Capo I Principi generali

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La Regione Campania, nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute, definisce termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi alla verifica dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio cui al DCA 97/18 e 74/19 e delle strutture di riabilitazione ex art. 26 legge 833/78 oggetto di riconversione oppure di riqualificazione ai sensi della DGRC 164/22 o in altre disposizioni giuntali.

Capo II

Art. 2 (Attività di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 in eccesso)

1. La giunta regionale entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, emana le direttive per definire un termine massimo entro il quale le amministrazioni competenti devono concludere il procedimento con un provvedimento espresso 24 mesi ai fini dell'ultimazione delle attività autorizzative, intraprese con gli accordi stipulati nelle singole AASSLL, per la riconversione dei posti letto nei regimi residenziale e semiresidenziale delle strutture riabilitative ex art. 26 oppure di riqualificazione ai sensi della DGRC 164/22 o in altre disposizioni giuntali

Art. 3 (Attività Socio-Sanitarie)

1. La giunta regionale, entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, emana le direttive per definire un termine massimo entro il quale le amministrazioni competenti devono concludere il procedimento, con un provvedimento espresso che non superi i 12 mesi, per la conclusione delle procedure per l'autorizzazione all'esercizio e al funzionamento delle strutture sociosanitarie che hanno avuto il riconoscimento dell'autorizzazione alla realizzazione nell'ambito dei regimi assistenziali di cui ai DDCCAA nn. 97/18 e 74/19 e all'interno del fabbisogno programmato ai sensi del DCA 83/19 e s.m.i.

Art. 4 (Clausola di salvaguardia)

1. Il rispetto dei termini di cui al presente articolo non comporta l'automatico riconoscimento dell'accreditamento istituzionale, né la stipula degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale, che restano subordinati alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché alla



Consiglio Regionale della Campania

programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale e alle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario regionale.

Art. 5 (Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6 (Disposizioni transitorie)

1. I termini previsti dagli articoli 2 e 3 si applicano ai procedimenti amministrativi già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con provvedimento conclusivo.
2. Ai fini del computo dei termini sono fatti salvi i periodi di sospensione previsti dalla normativa vigente, nonché i tempi necessari per l'acquisizione di atti, pareri, nulla osta o autorizzazioni di competenza di amministrazioni diverse da quella procedente.
3. Restano ferme le autorizzazioni alla realizzazione, gli atti di programmazione e le verifiche dei requisiti già validamente acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La presente disposizione non comporta il riconoscimento automatico dell'autorizzazione all'esercizio, dell'accreditamento istituzionale o della contrattualizzazione con il Servizio sanitario regionale.

Art. 7 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.